

Pubblicato il 23/02/2017

N. 00011/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00290/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri Massari Stefania, anche in qualità di Presidente del Comitato "No al Bitume, Si al Parco del Trebbia", Luigi Zurla, Maurizio Belloni, Elena Diotalevi, Giuseppe Castelnuovo, Marinella Maggi, Annamaria Zangrandi, Pietro Previdi, Giorgia Bardetti, Sonia Negri, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Soncini, Claudio Sironi, Ilaria Garbazza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ilaria Garbazza in Parma, Strada Repubblica, 97;

contro

Comune di Gossolengo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Rovero, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Palladini in Parma borgo San Biagio 6;

Provincia di Piacenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Gruzza, domiciliata presso la Segreteria del Tar in Parma Piazzale Santafiora 7;

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo - Soprintendenza

Belle Arti e Paesaggio Provincia di Parma e Piacenza, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliati in Bologna, via Guido Reni 4;

Regione Emilia Romagna, Asl 101 – Piacenza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna -Sezione di Piacenza, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Aipo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Gazzola, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ccpl Inerti Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Eugenia Monegatti Ziliotti in Parma, piazza Garibaldi 17;

Inertec Srl e Inerti Trebbia Srl non costituiti in giudizio;

sigg.ri Elena Buscarini ed Enrico Buscarini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento unico conclusivo del procedimento automatizzato/ordinario di SUAP comprendente l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015, n. 6, con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti spa alla realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e Inertec srl, l'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi nel rispetto di quanto esplicitato negli atti e provvedimenti allegati allo stesso provvedimento unico con le lettere da A ad N e quindi:

dei verbali della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2014, del 30 marzo 2015, del 27 maggio 2015, del verbale della Conferenza di Servizi finale del 16 giugno 2015;

della determina del 12 giugno 2015, n.309, con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a CCPL Inerti spa; della determinazione del 12 giugno 2015, n.310, con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta all'AUA presentata da Inertec srl;

della nota del 15 giugno 2015, prot.n.38614, con la quale la Provincia ha rilasciato la valutazione di conformità dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi alla pianificazione provinciale per le attività estrattive; del parere di conformità urbanistica del 23 giugno 2015, prot.n.5855 al progetto CCPL Inerti spa da parte del Comune; nell'autorizzazione paesaggistica n.1/2015 del Comune relativa alla realizzazione dell'impianto di frantumazione e all'impianto di produzione conglomerati bituminosi in favore di CCPL Inerti spa; del provvedimento unico n.4 del 26 giugno 2015, con il quale il Comune di Gossolengo ha rilasciato a Inertec srl l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi; nonché dove occorrer possa, della nota del 27 marzo 2015, prot.n.3194 con la quale la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto di conglomerati bituminosi e nella nota dei VV.FF. del 26 maggio 2015, con la quale è stato dato parere di conformità del progetto CCPL Inertec;

nonché, di ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi ivi espressamente incluso il parere del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 19 settembre 2014, la determinazione della Provincia di Piacenza del 19 giugno 2015, n.1207 pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia dal 22 giugno 2015, del parere della Regione Emilia Romagna inviato al Comune in data 26 giugno 2015, del successivo parere inviato in data 13 luglio 2015, nonché della delibera di GC

15 luglio 2015 n.71, ove sussistente, concernente l'approvazione di impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE denominato "Molinazzo" per la realizzazione di una cava di ghiaia in località Molinazzo di Gossolengo e della delibera di GC 12 settembre 2015, n.83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo", nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015,

nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria nonché, in subordine, dell'art.55 NTA del PIAE 2011;

nonché, con proposizione di motivi aggiunti,

della delibera di GC 12 settembre 2015, n.83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo", nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015, nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria e quindi in particolare il deposito e pubblicazione degli atti sul BURE, su La Cronaca e presso la Regione Emilia Romagna; le integrazioni alle osservazioni datate 27 gennaio 2015; il verbale della riunione della commissione Qualità Architettonica del 7 dicembre 2010; la nota Comune di Gossolengo 9 dicembre 2010 n.10809; la nota 9 febbraio 2011 n.1099 dell'AIPO di parere favorevole; la nota 7 febbraio 2011 n.1057 della Soprintendenza Archeologica; il verbale della prima conferenza di servizi e relativa convocazione; le osservazioni: Asl Piacenza 25 febbraio 2011 n.1559, ARPA Piacenza n.2145 del 16 marzo 2011, Provincia Piacenza 16 marzo 2011 n.2150; la richiesta di integrazioni del Comune di Gossolengo 31 marzo 2011, n.2682; il protocollo 6636 dell'8 agosto 2012 di deposito di integrazioni e controdeduzioni del proponente; il parere favorevole Asl 7 novembre 2012; il verbale della seconda conferenza; il parere definitivo ARPA 19 dicembre 2012, e dell'AIPO 27 dicembre 2012; la nota 7 dicembre 2013 inviata alla

Soprintendenza; la nota 23 dicembre 2013 trasmessa dalla Soprintendenza; il verbale della Commissione Qualità Architettonica 17 luglio 2014; la richiesta della Soprintendenza 9 agosto 2014; la proposta di autorizzazione 2/2014; la nota 15 dicembre 2014 trasmessa dalla Soprintendenza; l'autorizzazione paesaggistica 22 dicembre 2014 n.12029; la convocazione terza conferenza 22 dicembre 2014; il parere favorevole USL 16 gennaio 2015; la nota Soprintendenza 20 gennaio 2015; il verbale terza conferenza di servizi; la convocazione della quarta conferenza 25 maggio 2015; la nota USL 5 maggio 2015; il verbale della quarta conferenza nonché in subordine l'art.5 del PIAE 2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gossolengo e di Provincia di Piacenza e di Ccpl Inerti Spa e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Parma e Piacenza e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso principale con il quale i ricorrenti impugnano il provvedimento unico n. 6 del 24 luglio 2015 conclusivo del procedimento automatizzato ordinario con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti spa a realizzare un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e Inertec con Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi di acque reflue, emissioni, recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, nonché gli atti del procedimento ivi compresa la delibera di GC 12 settembre

2015 n. 83 di approvazione e valutazione di impatto ambientale del progetto Polo PIAE 8 "Molinazzo" in Area contigua al Parco del Trebbia;

Ritenuto che, in disparte la legittimazione della associazione, debbano considerarsi legittimati alla contestazione giurisdizionale degli atti autorizzatori della coltivazione di una cava tutti coloro che abitano o siano proprietari di immobili nella zona nella quale trovasi la cava, essendo motivo sufficiente a legittimarli, non soltanto l'incidenza negativa sugli interessi economici di ciascuno di essi conseguente all'attività estrattiva esercitata, ma anche l'interesse al corretto insediamento dell'impianto e di tutte le attività collaterali nel territorio e nell'ambiente (così CdS IV 1229/2011);

Considerato che la maggior parte dei ricorrenti risultano residenti nel Comune, alcuni dei quali anche nella località ove insiste la cava (Molinazzo);

Visto l'art. 6 delle legge regionale istitutiva del Parco del Trebbia n. 19/2009;

Visto l'art. 15 del d.l. 91/14 conv. in l. 116/2014 ed il DM 30 marzo 2015 n. 52 (all. punti 3.2 e 4.1) ;

Rilevato che la giurisprudenza già da tempo ha affermato che "in sede di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione non può effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 06/02/2012, n. 91) e che "è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione" (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/01/2014, n. 36);

Considerato che, ad una sommaria valutazione propria di questa fase del giudizio, il ricorso si presenta assistito dal prescritto fumus con particolare riguardo ai motivi (A ed E del ricorso principale e H, S dei motivi aggiunti) ed alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, con i quali si denuncia:

(A) la mancata previa attuazione del PSQA ovvero delle misure di mitigazione e (N) la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza ai beni paesaggistici (vedi da ultimo nota del 5 maggio 2015 prot. n. 1564 con cui si richiede l'adeguamento del progetto);

(E) la valutazione non congiunta degli interventi (impianto di produzione, trattamento inerti e impianto estrattivo) pur in presenza in progetto di infrastrutture che evidenziano la interconnessione tra di essi (nastro trasportatore) e le limitazioni all'insediamento di impianti produttivi in area contigua al Parco del Trebbia alla luce della previsione di cui all'art. 6, comma 10, ultimo periodo, della legge regionale 19/2009 (cfr. anche Tar Lombardia, IV 2123/2014);

Ritenuto, inoltre, che la possibilità che l'impianto di trattamento inerti possa servire altri siti, a prescindere dalla compatibilità con le previsioni di cui alla legge regionale citata, non appare possa incidere sulla doverosa considerazione unitaria dell'intervento sub iudice ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, non risultando allegate circostanze che escludano il cumulo degli effetti ambientali della realizzazione del progetto nella sua integralità;

Rilevato che, in base a quanto si legge nella nota del 2 marzo 2015 della Soprintendenza per le province di Parma e Piacenza, le opere a verde di mitigazione dovevano essere completate entro aprile 2015, poi prorogato al 2016, opere, peraltro, ritenute insufficienti con la citata nota della Soprintendenza ai beni paesaggistici datata 5 maggio 2015;

Considerato, tuttavia, che il pregiudizio paventato non è attuale, atteso che l'impianto non è ancora in funzione;

Ritenuto, quindi, che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con una fissazione sollecita del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 ottobre 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO